

I recenti strumenti
del consiglio d'Europa
in tema di indipendenza
e responsabilità dei giudici.
Il codice etico
dell'Associazione nazionale magistrati

A

RAFFAELE SABATO

Premessa

1. - *Il consiglio d'Europa e la giustizia: il CCJE, la CEPEJ ed il CCPE.* Il consiglio d'Europa, organizzazione internazionale che oramai riunisce — con un'unica eccezione — tutti gli Stati del continente, vede recepito nel suo attuale mandato politico, definito dal terzo Vertice dei capi di Stato e di governo riunitosi a Varsavia il 16-17 maggio 2005, l'impegno di «fare pieno uso del [proprio] potenziale» di «fissazione di standard» nell'ambito della cooperazione giuridica, di «sviluppare le funzioni di valutazione e di assistenza della commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ)», nonché di «fare un uso adeguato dei pareri resi dal consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) al fine di coadiuvare gli Stati membri nell'amministrare la giustizia in maniera equa ed efficace» (1). Sempre nel 2005 al CCJE (costituito nel 2000 e composto di magistrati giudicanti) ed alla CEPEJ (costituita nel 2002 e composta di esponenti dei ministeri della giustizia) il consiglio d'Europa affiancava, completando il panorama degli organismi a suo ausilio nel settore della giustizia, il consiglio consultivo dei pubblici ministeri europei (CCPE, composto di magistrati requirenti) (2).

Negli anni successivi, anche grazie al menzionato avallo ad alto livello politico, intensa è stata l'attività di detti organismi. Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, già nel *plenum* della CEPEJ del 7-9 dicembre 2005 veniva adottato un «piano d'azione per il seguito ai pareri del CCJE», che prevedeva la costituzione di un gruppo di specialisti sull'indipendenza, l'efficacia ed il ruolo dei giudici (CJS-JUST) con il compito di proporre aggiornamenti alla raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d'Europa n. R(94)12 «sull'indipendenza, efficienza e ruolo dei giudici» (3) del 1994 che, unitamente alla raccomandazione n. Rec(2000)19 sul «ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale» del 2000, ha rappresentato sino a poco tempo fa il nucleo centrale della *soft law* internazionale in materia di giustizia in Europa; invero, l'altro testo pur fondamentale in argomento, la «carta europea sullo statuto dei giudici» del 1998, benché uniformemente riconosciuto come espressione di standard condivisi, non possiede la forza giuridica che alle raccomandazioni del comitato dei ministri deriva dall'art. 15.b dello statuto del consiglio d'Europa (4).

Il CJS-JUST completava il suo lavoro nel 2007, depositando una proposta il cui esame, dopo commenti delle delegazioni nazionali e del CCJE, induceva il comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), preposto all'elaborazione finale, nel suo *plenum* del 4-6 giugno 2008, a disporre nuovi approfondimenti.

(1) Il «piano d'azione» di Varsavia può leggersi in <http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp>.

(2) Per ampie informazioni circa l'attività dei tre organismi, v., rispettivamente, <www.coe.int/ccje>, <www.coe.int/cepej> e <www.coe.int/ccpe>.

(3) In mia traduzione italiana in *Magistratura*, 2003, fasc. 3-4, 26.

(4) Ai sensi dell'art. 15.b il comitato dei ministri può richiedere agli stati informazioni sulle azioni assunte per conformarsi alle raccomandazioni. Ai sensi del § 45 del parere n. 9 del CCJE, recepito dal comitato dei ministri, i magistrati debbono tener conto anche delle raccomandazioni del consiglio d'Europa nella loro attività.

Ricostituito il gruppo di specialisti, veniva elaborato così un diverso testo che, stavolta, incontrava consenso nell'ambito dei vari stadi procedurali previsti, giungendo infine — nella veste di raccomandazione sostitutiva di quella del 1994 — all'adozione da parte del comitato dei ministri.

2. - *La raccomandazione del comitato dei ministri n. 12 del 2010*. La nuova raccomandazione n. CM/Rec(2010)12 «sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità» del 17 novembre 2010 — che si presenta di seguito in versione italiana — non consente, per la sua estensione a diversi aspetti, un'agevole sintesi. Meritano peraltro menzione, al di là di altre statuizioni anche assai rilevanti, i seguenti profili che appaiono particolarmente attuali:

— la raccomandazione tende solo all'incremento delle garanzie di indipendenza delle magistrature, onde la stessa non può in alcuna parte essere intesa come volta a diminuire maggiori garanzie già attribuite ai giudici dalle Costituzioni o dagli ordinamenti giuridici nazionali (undicesimo «considerando»);

— alcune disposizioni, che sono dichiarate applicabili a tutti i giudici anche onorari, possono essere applicabili anche ai magistrati del pubblico ministero (art. 1 e n. 11 del *memorandum esplicativo*) (5);

— è esplicitato il divieto per altri organi di interferire sull'ambito della giurisdizione determinato dalla legge previamente in vigore: «solo gli stessi giudici devono decidere della propria potestà giurisdizionale su un determinato affare, quale definita dal diritto» (art. 10); è altresì chiarito che «con l'eccezione delle decisioni in materia di amnistia, grazia o misure analoghe, i poteri esecutivo e legislativo non devono assumere decisioni che invalidino pronunce giurisdizionali» (art. 17) (6);

— come affermato dal n. 3 del *memorandum esplicativo*, il recepimento dei principi della precedente raccomandazione del 1994 ha condotto alla creazione in numerosi paesi di Consigli superiori della magistratura, «competenti ... fra l'altro in materia di selezione, carriera, formazione professionale, procedimenti disciplinari e *management* dei tribunali» (n. 34 del *memorandum*); onde ai Consigli superiori della magistratura, la cui funzione non è meramente amministrativa ma di «garantire l'indipendenza della magistratura e del singolo giudice» (art. 26), la raccomandazione addirittura dedica un intero capitolo (capitolo IV), affermandosi comunque che l'esistenza dei consigli superiori non è di per sé una garanzia di indipendenza in difetto di norme che regolino la composizione di essi assicurando che i giudici non siano minoranza, e siano scelti da parte dei loro colleghi nel rispetto del pluralismo; espressamente chiarendosi l'eleggibilità al Csm anche dei pub-

blici ministeri negli ordinamenti in cui il pubblico ministero ha statuto simile a quello del giudice (7);

— è previsto espressamente, recependosi elaborazioni del CCJE, che «quando i giudici ritengono che la loro indipendenza sia minacciata devono essere in grado di poter ricorrere al Consiglio superiore della magistratura o altra autorità indipendente, o devono disporre di strumenti impugnatori effettivi» (art. 8), ciò che conferma a livello internazionale l'*inherent power* dei Csm nazionali di occuparsi di quelle che in Italia definiamo «pratiche a tutela» (8);

— è previsto che gli esponenti dei poteri legislativo ed esecutivo «devono evitare ogni critica» ai provvedimenti giurisdizionali «che possa compromettere l'indipendenza della magistratura e minare la fiducia del pubblico nella stessa»; essi «devono inoltre astenersi da qualsiasi azione che possa mettere in dubbio la loro volontà di rispettare le decisioni dei giudici, diversa dall'esprimere la loro intenzione di interporre impugnazione» (art. 18);

— la responsabilità civile diretta del giudice può essere accertata solo da un tribunale e solo su rivalsa dello Stato preventivamente convenuto dal cittadino, cui sia stata concessa una riparazione (art. 67).

La raccomandazione tratta, d'altro canto, in maniera diffusa delle responsabilità dei giudici (ma anche delle strutture ministeriali, in vista dell'efficienza della giustizia, attribuendo a queste ultime l'*accountability* per la creazione delle condizioni relative, specialmente in termini di risorse umane e materiali — art. 32, 33, 35, 36 e 37). Meritano altresì attenzione le disposizioni volte ad accrescere l'impegno nella formazione professionale e la consapevolezza deontologica (art. 56 ss. e 72 ss.): a tale ultimo riguardo la raccomandazione incoraggia la redazione di codici etici da parte degli stessi magistrati, aventi oggetto più esteso rispetto alla definizione di violazioni disciplinari, nonché la creazione di comitati consultivi di etica (art. 74).

3. - *La Magna carta dei giudici*. Per pura coincidenza nella stessa data del 17 novembre 2010, in cui la sede politica del comitato dei ministri del consiglio d'Europa adottava la predetta raccomandazione rivolta agli Stati, il consiglio consultivo dei giudici europei, composto come detto di magistrati giudicanti, adottava una «Magna carta dei giudici (principi fondamentali)», testo di sintesi delle principali conclusioni dei pareri già adottati dal CCJE lungo un decennio, con la finalità di promuovere anche presso il pubblico non specializzato la conoscenza dei pareri stessi, di cui il Vertice dei capi di Stato e di governo di Varsavia del 2005 aveva raccomandato, come detto, di fare «buon uso». La Magna carta — presentata il 18 novembre, in occasione della celebrazione decennale dalla costituzione del CCJE, in presenza delle rappresentanze diplomatiche e di giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo — viene anch'essa offerta in lettura, di seguito *sub C*, in versione italiana.

Le statuizioni di questo testo, che si presenta, nella sua stringatezza, anche dotato di un certo grado di elaborazione stilistica, risultano, rispetto alla coeva raccomandazione, più «forti» in relazione alla tutela dell'indipendenza giudiziaria, come del resto è naturale ove si tenga conto del suo emanare da un organo, il CCJE, che sta al comitato dei ministri del consiglio d'Europa come il Csm sta all'autorità politica sul piano nazionale. In ordine ai principi recepiti, può in sintesi evidenziarsi, sempre avendo riguardo ai temi di attualità, che:

— lo stanziamento di bilancio della giustizia (art. 4), le dotazioni umane, materiali e finanziarie e la remunerazione dei giudici (art. 7) sono importanti elementi dell'indipendenza che lo

(5) Il *memorandum*, che non ha formato oggetto di traduzione italiana, afferma al n. 11 che «some of the provisions could be also applicable to prosecutors and other professionals acting before the courts whose status is defined by the principle of independence from the Executive or the Legislative power».

(6) Il par. 10 del parere n. 13 del CCJE «sul ruolo dei giudici nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie» fa espresso riferimento all'emergere, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di preoccupanti prassi di interferenze del potere legislativo sull'amministrazione della giustizia. Il *leading case* di detta corte in materia è *Zielinski e Pradal e Gonzales e altri c. Francia*, 28 ottobre 1999, [GC], nn. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96, § 57, con cui i giudici di Strasburgo, nel riaffermare che mentre in principio non è impedita al potere legislativo nella materia civile l'adozione di innovazioni normative retroattive per disciplinare i diritti nascenti dalla legislazione vigente, hanno ritenuto che «il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo consacrati nell'art. 6 precludono qualsiasi interferenza da parte del potere legislativo — al di fuori di casi eccezionali di interesse generale — sull'amministrazione della giustizia al fine di influenzare la decisione giudiziaria di una controversia». Poiché nel caso di specie l'innovazione legislativa era volta a «meramente sostenere» la posizione dello Stato, «definendo conclusivamente le questioni oggetto della controversia dinanzi ai tribunali ordinari in via retroattiva», la corte riteneva sussistere violazione dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ad analoga soluzione la Corte europea dei diritti dell'uomo è pervenuta nel caso *Cabourdin c. Francia*, 11 aprile 2006, n. 60796/00, riguardante una controversia tra privati, ed in ulteriore contenzioso concernente il paese transalpino.

(7) Il *memorandum* al n. 36 afferma chiaramente: «While councils for the judiciary have proved to be helpful in preserving judicial independence their mere existence does not, in itself, guarantee it. Therefore it is necessary to regulate their composition, appointment of members, respect for pluralism, e.g. to reach a gender balance, transparency and reasoning of their decisions and to ensure that they are free from political or corporate influences. As regards the composition and the requirement to have no less than 'half of judges elected by their peers', it should be underlined that in member states where prosecutors have a similar status to the one of judges, they may be members of the council for the judiciary».

(8) L'art. 8 della raccomandazione ipotizza in alternativa una competenza accertativa della lesione all'indipendenza in capo agli organi giurisdizionali.

Stato deve assicurare «sulla base di consultazioni con la magistratura»;

— l'art. 9 prevede che la magistratura debba essere coinvolta in tutte le decisioni «che si riflettono sull'esercizio delle funzioni giudiziarie (organizzazione dei tribunali, procedure, altra legislazione)»;

— rappresenta «un'esigenza fondamentale dello Stato di diritto» lo «statuto di indipendenza dei pubblici ministeri», restando affidata al giudice la garanzia della parità delle armi tra il pubblico ministero e la difesa (art. 11) (9);

— «al fine di garantire l'indipendenza dei giudici, ciascuno Stato deve costituire un Consiglio superiore della magistratura [...] munito delle più ampie prerogative per ogni aspetto relativo al loro statuto, nonché all'organizzazione, al funzionamento ed all'immagine delle istituzioni giudiziarie. Il consiglio deve essere composto o esclusivamente di magistrati, o quantomeno di una maggioranza sostanziale di magistrati eletti dai loro pari» (art. 13, inserito in un capo significativamente denominato «organo di tutela dell'indipendenza»);

— «il rimedio agli errori giudiziari deve essere individuato in un adeguato sistema di impugnazioni. Qualsiasi rimedio per le altre disfunzioni della giustizia dà luogo esclusivamente a responsabilità dello Stato. Non compete al giudice, eccetto che in caso di dolo, l'essere esposto a qualsiasi responsabilità personale, e ciò neppure a seguito di rivalsa dello Stato» (art. 21 e 22);

— «l'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari», che «devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione» (art. 18).

4. - *Il nuovo codice etico della magistratura italiana.* La diffusione e l'impatto in Italia dei suddetti testi internazionali, in elaborazione da anni, sono stati sinora alquanto limitati. I documenti sono stati pubblicati peraltro meritoriamente dal Csm sul proprio sito *web* e diffusi dall'Associazione nazionale magistrati nel corso del XXX congresso tenutosi a Roma il 26-28 novembre 2010.

Nel corso di detto congresso veniva presentato al pubblico anche il testo aggiornato del codice etico della magistratura, approvato nel 1994 (10) e rivisto dagli organi dell'associazione in data 13 novembre 2010 quale momento essenziale del movimento di autoriforma promosso all'esito del riemergere della c.d. «questione morale». Trattandosi di documento che già nella precedente versione aveva avuto seguito in sede internazionale (11), anch'esso viene offerto in lettura in calce *sub D*.

(9) Tale importante affermazione — inserita in un testo riguardante la magistratura giudicante — sottende il principio per cui lo statuto di indipendenza del p.m. è essenziale per l'indipendenza del giudice, tema su cui CCJE e CCPE si sono espressi con la «dichiarazione di Bordeaux» e con il parere congiunto n. 12 (2009) del CCJE e n. 4 (2009) del CCPE, entrambi da leggersi sui siti *web* di detti organismi.

(10) La prima versione del codice etico dei magistrati ordinari, al pari dei codici etici delle magistrature speciali, può leggersi in *Foro it.*, 1996, III, 38. Per un'attenta disamina della natura dei codici etici dei magistrati, quali documenti non giuridici ma di indiretto rilievo ordinamentale, v., anche per richiami, G. BARBAGALLO, *I codici etici delle magistrature*, *ibid.*, 36; per aggiornamenti, v., ad es., N. ROSSI, *L'elaborazione del codice etico dell'Ann.*, in L. ASCHETTINO-D. BIFULCO-H. EPINEUSE-R. SABATO (a cura di), *Deontologia giudiziaria - Il codice etico alla prova dei primi dieci anni*, Napoli, 2006, 206 ss., nonché R. SABATO, *Le Code éthique italien entre déontologie et discipline*, in D. SALAS-H. EPINEUSE (sous la direction de), *L'éthique du juge: une approche européenne et internationale*, Paris, 2003, 99.

(11) Il successo del codice emerge dal fatto che esso è più volte richiamato nei lavori preparatori e nel testo del parere n. 3 del CCJE, da leggersi come innanzi, nonché nei lavori preparatori, in sede Onu, dei c.d. «principi di Bangalore»; sul punto, cfr. R. SABATO, *L'evoluzione internazionale ed europea in tema di deontologia giudiziaria*, in L. ASCHETTINO-D. BIFULCO-H. EPINEUSE-R. SABATO (a cura di), *Deontologia giudiziaria*, cit., 99-112, ove in appendice si rinviengono i «principi di Bangalore».

B

CONSIGLIO D'EUROPA
COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione CM/Rec (2010) 12
agli Stati membri sui giudici:
indipendenza, efficacia e responsabilità
(17 novembre 2010) (*)

Il comitato dei ministri, ai sensi dell'art. 15.b dello statuto del consiglio d'Europa,

visto l'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo indicata come «la convenzione», ETS n. 5) che stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» e la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

tenuto conto dei principi di base delle Nazioni unite sull'indipendenza della magistratura, approvati dall'assemblea generale delle Nazioni unite nel novembre 1985;

visti i pareri del consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), i lavori della commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) e la carta europea sullo statuto dei giudici predisposta nell'ambito di riunioni multilaterali del consiglio d'Europa;

rilevando che il ruolo dei giudici, nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, è essenziale per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

desiderando promuovere l'indipendenza dei giudici, elemento connaturale allo Stato di diritto ed essenziale per l'imparzialità dei giudici ed il funzionamento del sistema giudiziario;

sottolineando il fatto che l'indipendenza della magistratura garantisce ad ogni persona il diritto ad un equo processo e quindi non è un privilegio dei magistrati ma una garanzia per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che permette ad ogni persona di avere fiducia nel sistema giudiziario;

nella consapevolezza della necessità di garantire lo statuto e i poteri dei giudici al fine di instaurare un ordinamento giuridico equo ed efficace, e di incoraggiarli ad impegnarsi attivamente per il funzionamento del sistema giudiziario;

riconoscendo la necessità di assicurare che siano debitamente esercitati le responsabilità, i doveri e i poteri dei giudici, volti a tutelare gli interessi di qualsiasi persona;

desiderando trarre insegnamento dalle esperienze dei vari Stati membri nell'organizzare le istituzioni giudiziarie nel rispetto dello Stato di diritto;

considerata la diversità degli ordinamenti giuridici, delle posizioni costituzionali e delle concezioni in tema di separazione dei poteri;

notando che nulla in questa raccomandazione deve intendersi volto a diminuire le garanzie di indipendenza attribuite ai giudici dalle Costituzioni o dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

notando che le Costituzioni o gli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri hanno istituito un consiglio, cui si fa riferimento in questa raccomandazione come «Consiglio superiore della magistratura»;

desiderando promuovere i rapporti tra magistrature e tra singoli giudici dei vari Stati membri al fine di incoraggiare lo sviluppo di una cultura comune della giurisdizione;

considerando che la raccomandazione Rec (94) 12 del comitato dei ministri sull'indipendenza, l'efficacia e il ruolo dei giudici deve essere aggiornata in misura rilevante per munire di

(*) Versione non ufficiale in lingua italiana, condotta sugli originali inglese e francese, a cura di R. SABATO, *Past President* e componente dell'ufficio direttivo del consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE). «Traduzione italiana della raccomandazione del consiglio d'Europa CM/Rec (2010) 12» by Raffaele Sabato is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 3.0 Unported License.

maggior forza tutte le misure necessarie per promuovere l'indipendenza e l'efficacia dei giudici, per garantire e rendere più effettiva la loro responsabilità, e per rafforzare il ruolo dei singoli giudici e quello della magistratura in generale;

raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare le misure per assicurare che siano attuate nella loro legislazione, nelle loro politiche e nelle loro prassi le disposizioni contenute nell'allegato alla presente raccomandazione, che sostituisce la raccomandazione Rec (94) 12 di cui sopra, e che siano forniti ai giudici i mezzi per svolgere le loro funzioni in conformità a queste disposizioni.

Allegato alla raccomandazione CM/Rec (2010) 12

Capitolo I - Aspetti generali

Campo di applicazione della raccomandazione

1. - La presente raccomandazione si applica a tutte le persone che esercitano funzioni giudiziarie, comprese quelle che trattano questioni costituzionali.

2. - Le disposizioni di cui alla presente raccomandazione si applicano anche ai giudici onorari, tranne che sia chiaro dal contesto che esse si applicano solo ai giudici professionali.

Indipendenza della magistratura e fonte del diritto che deve garantirla

3. - L'indipendenza, come sancito dall'art. 6 della convenzione, mira a garantire ad ogni persona il diritto fondamentale di avere la sua causa esaminata equamente, sulla sola base del diritto e in assenza di qualsiasi influenza indebita.

4. - L'indipendenza del singolo giudice è salvaguardata dall'indipendenza della magistratura nel suo complesso e costituisce, in tal senso, un aspetto fondamentale dello Stato di diritto.

5. - I giudici devono avere libertà assoluta di statuire sui procedimenti in modo imparziale, in conformità al diritto e al loro apprezzamento dei fatti.

6. - I giudici devono disporre di poteri sufficienti ed essere in grado di esercitarli al fine di svolgere le loro funzioni e preservare la loro autorità e la dignità del tribunale. Ogni persona interessata ad una causa, comprese le pubbliche autorità o i loro rappresentanti, deve essere sottoposta all'autorità del giudice.

7. - L'indipendenza del giudice e della magistratura deve essere sancita nella Costituzione o al più alto livello possibile delle fonti del diritto negli Stati membri, nonché formare oggetto di disposizioni più specifiche al livello della legislazione.

8. - Quando i giudici ritengono che la loro indipendenza sia minacciata devono essere in grado di poter ricorrere al Consiglio superiore della magistratura o altra autorità indipendente, o devono disporre di strumenti impugnatori effettivi.

9. - Una causa non può essere distolta da un giudice particolare senza giusta causa. La decisione di riassegnare un affare affidato ad un giudice deve essere assunta da un'autorità all'interno del sistema giudiziario sulla base di criteri oggettivi e predeterminati attraverso una procedura trasparente.

10. - Solo gli stessi giudici devono decidere della propria potestà giurisdizionale su un determinato affare, quale definita dal diritto.

Capitolo II - Indipendenza esterna

11. - L'indipendenza esterna dei giudici non è una prerogativa o un privilegio accordati nel loro interesse personale ma nell'interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che richieda e attenda una giustizia imparziale. L'indipendenza dei giudici deve essere considerata una garanzia di libertà, di rispetto dei diritti dell'uomo e dell'applicazione imparziale del diritto. L'im-

parzialità e l'indipendenza dei giudici sono essenziali per garantire la parità delle parti dinanzi ai tribunali.

12. - Fatto salvo il rispetto della loro indipendenza, i giudici e il sistema giudiziario devono mantenere un costruttivo rapporto professionale con le istituzioni e gli enti pubblici coinvolti nella gestione e amministrazione dei tribunali nonché con i professionisti i cui compiti sono collegati a quelli dei giudici, al fine di consentire la realizzazione di una giustizia efficace.

13. - Devono essere adottate tutte le misure necessarie per rispettare, tutelare e promuovere l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici.

14. - La legge deve prevedere sanzioni nei confronti delle persone che tentino di esercitare indebita influenza sui giudici.

15. - Le sentenze devono essere motivate e pronunciate pubblicamente. I giudici non devono essere obbligati a riferire in alcun altro modo circa i motivi alla base delle loro pronunce.

16. - I provvedimenti dei giudici non devono essere soggetti ad alcuna revisione al di fuori delle procedure di impugnazione o riapertura del procedimento ai sensi della legge.

17. - Con l'eccezione delle decisioni in materia di amnistia, grazia o misure analoghe, i poteri esecutivo e legislativo non devono assumere decisioni che invalidino pronunce giurisdizionali.

18. - Se commentano le decisioni dei giudici, i poteri esecutivo e legislativo devono evitare ogni critica che possa compromettere l'indipendenza della magistratura e minare la fiducia del pubblico nella stessa. Essi devono inoltre astenersi da qualsiasi azione che possa mettere in dubbio la loro volontà di rispettare le decisioni dei giudici, diversa dall'esprimere la loro intenzione di interporre impugnazione.

19. - I procedimenti giudiziari e le questioni relative all'amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Il diritto all'informazione in materia deve però essere esercitato tenendo conto delle limitazioni imposte dall'indipendenza della magistratura. Deve essere incoraggiata la creazione di posti di portavoce giudiziario o di servizi stampa e comunicazione sotto la responsabilità dei tribunali o sotto il controllo dei Consigli superiori della magistratura o di altre autorità indipendenti. I giudici devono dar prova di moderazione nei loro rapporti con i media.

20. - I giudici, che fanno parte della società che servono, non possono rendere giustizia in modo efficace senza godere della fiducia del pubblico. Essi devono informarsi sulle aspettative della società nei confronti del sistema giudiziario nonché sulle doglianze in merito al funzionamento dello stesso. A ciò possono contribuire meccanismi permanenti per la raccolta di tali dati gestiti dai Consigli superiori della magistratura o altre autorità indipendenti.

21. - I giudici possono svolgere attività al di fuori delle loro funzioni ufficiali. Al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, reale o percepito, la loro partecipazione deve essere limitata ad attività compatibili con la loro imparzialità e indipendenza.

Capitolo III - Indipendenza interna

22. - Il principio di indipendenza della magistratura presuppone l'indipendenza del singolo giudice nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. I giudici devono assumere le loro decisioni in modo indipendente ed imparziale e devono poter agire senza alcuna restrizione, influenza indebita, pressione, minaccia o interferenza, dirette o indirette, da parte di qualsiasi autorità, comprese le stesse autorità interne alla magistratura. L'organizzazione gerarchica dei tribunali non deve compromettere l'indipendenza del singolo giudice.

23. - I tribunali superiori non devono emanare istruzioni nei confronti dei giudici sul modo in cui questi ultimi devono decidere in un determinato affare, tranne che nel quadro di un rinvio pregiudiziale o nella statuizione sulle impugnazioni; nelle condizioni previste dalla legge.

24. - La distribuzione degli affari all'interno di un tribunale deve seguire criteri oggettivi predeterminati, al fine di garantire il diritto a un giudice indipendente e imparziale. Non deve essere influenzata dai desideri di una parte in causa, né di qualsiasi altra persona interessata all'esito dell'affare.

25. - I giudici devono essere liberi di formare ed aderire a organizzazioni professionali i cui obiettivi siano di garantire la loro indipendenza, tutelare i loro interessi e promuovere lo Stato di diritto.

Capitolo IV - Consigli superiori della magistratura

26. - I Consigli superiori della magistratura sono organi indipendenti, costituiti in base alla legge o alla Costituzione, volti a garantire l'indipendenza della magistratura e del singolo giudice e quindi a promuovere l'efficace funzionamento del sistema giudiziario.

27. - Almeno la metà dei membri di tali consigli devono essere i giudici scelti da parte dei loro colleghi di tutti i livelli del sistema giudiziario e nel rispetto del pluralismo all'interno del sistema giudiziario.

28. - I Consigli superiori della magistratura devono evidenziare il massimo livello di trasparenza verso i giudici e verso la società attraverso lo sviluppo di procedure prestabilite e la motivazione delle decisioni.

29. - Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consigli superiori della magistratura non devono interferire con l'indipendenza del singolo giudice.

Capitolo V - Indipendenza, efficacia e risorse

30. - L'efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 6 della convenzione, per la certezza del diritto e la fiducia del pubblico nello Stato di diritto.

31. - L'efficacia sta nell'emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze. Il singolo giudice è tenuto ad assicurare un trattamento efficace degli affari di cui è responsabile, compresa l'esecuzione delle decisioni quando essa è di sua competenza.

32. - Spetta alle autorità responsabili per l'organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario creare le condizioni che consentano ai giudici di svolgere la loro missione e raggiungere l'efficacia, ferma la salvaguardia ed il rispetto per l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici.

Risorse

33. - Ogni Stato deve assegnare ai tribunali risorse, strutture e attrezzature adeguate che consentano loro di operare in conformità alle esigenze di cui all'art. 6 della convenzione e per consentire ai giudici di lavorare in modo efficace.

34. - I giudici devono disporre delle informazioni di cui hanno necessità per assumere decisioni pertinenti di carattere procedurale quando queste abbiano implicazioni in termini di spesa. Il potere di un giudice di pronunciarsi su un affare non deve essere limitato soltanto dal vincolo di fare l'uso più efficace delle risorse.

35. - Ai tribunali deve essere assegnato un numero sufficiente di giudici e di personale di supporto adeguatamente qualificato.

36. - Per prevenire e ridurre il carico di lavoro dei tribunali debbono essere assunte misure compatibili con l'indipendenza della magistratura al fine di attribuire compiti non giurisdizionali ad altre persone con qualifiche adeguate.

37. - L'utilizzo dei sistemi elettronici di gestione dei processi e delle tecnologie informatiche e di comunicazione deve essere

promosso sia dalle autorità che dai giudici e deve essere parimenti incoraggiata la loro generalizzazione nei tribunali.

38. - Devono essere assunte tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei giudici. Tali misure possono includere la protezione dei tribunali e dei giudici che possono essere, o sono stati, vittime di minacce o atti di violenza.

Risoluzione alternativa delle controversie

39. - Deve essere promosso il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie.

Amministrazione dei tribunali

40. - I Consigli superiori della magistratura, se esistenti, o altre autorità indipendenti responsabili della gestione dei tribunali, i giudici stessi e/o le organizzazioni professionali dei giudici possono essere consultati nella preparazione del bilancio della giustizia.

41. - Deve essere promossa la partecipazione dei giudici all'amministrazione dei tribunali.

Valutazione

42. - Per contribuire alla gestione efficace della giustizia e continuare a migliorare la sua qualità, gli Stati membri possono istituire sistemi di valutazione dei giudici da parte delle autorità giudiziarie, conformemente al par. 58.

Dimensione internazionale

43. - Gli Stati devono fornire ai tribunali i mezzi adeguati per svolgere appieno i propri compiti negli affari con elementi di internazionalità o che coinvolgono questioni di diritto straniero, nonché per promuovere la cooperazione e le relazioni tra i giudici al livello internazionale.

Capitolo VI - Statuto del giudice

Selezione e carriera

44. - Le decisioni riguardanti la selezione e la carriera dei giudici devono essere basate su criteri oggettivi predeterminati dalla legge o dalle autorità competenti. Tali decisioni devono essere basate sul merito, tenuto conto dei titoli, delle competenze e delle capacità necessarie per decidere controversie applicando il diritto, fermo il rispetto della dignità umana.

45. - Deve essere vietata ogni forma di discriminazione verso i giudici o i candidati all'ufficio di giudice basata su ragioni quali il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la cisualità, la nascita, l'orientamento sessuale o altra condizione personale. Non deve essere considerato discriminatorio il requisito che un giudice o un candidato a ufficio giudiziario sia cittadino dello Stato interessato.

46. - L'autorità competente per la selezione e la carriera dei giudici deve essere indipendente dai poteri esecutivo e legislativo. Per garantire la sua indipendenza, almeno la metà dei membri dell'autorità devono essere giudici scelti da parte dei loro colleghi.

47. - Tuttavia, quando le disposizioni costituzionali o altre disposizioni di legge prevedono che il capo dello Stato, il governo o il potere legislativo assumano decisioni in merito alla selezione e alla carriera dei giudici, deve essere riconosciuto ad un organo competente e indipendente, composto di una parte sostanziale di membri provenienti dal potere giudiziario (fatte salve le norme applicabili ai Consigli superiori della magistratura di cui al capitolo IV), il potere di formulare raccomandazioni o esprimere pareri, cui l'autorità competente per la nomina secondo prassi si attenga.

48. - La composizione delle autorità indipendenti di cui al par. 46 e 47 deve garantire la rappresentanza più ampia possi-

bile. Le loro procedure devono essere trasparenti e con possibilità di accesso, per i candidati che ne fanno richiesta, alle motivazioni delle decisioni. Un candidato escluso deve aver diritto di proporre impugnazione avverso la decisione o, almeno, avverso il procedimento che ha portato ad essa.

Permanenza nelle funzioni e inamovibilità

49. - La certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell'età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste.

50. - La permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge, o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali. Deve essere consentito il pensionamento anticipato solo su richiesta del giudice interessato o per ragioni mediche.

51. - Quando il reclutamento preveda un periodo di prova o una nomina a termine, la decisione sulla conferma o sul rinnovo della nomina deve essere effettuata esclusivamente in conformità al par. 44 per garantire il pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura.

52. - Un giudice non deve ricevere un nuovo incarico o essere assegnato ad altre funzioni giudiziarie senza il suo consenso, salvo nei casi di sanzione disciplinare o di riforma organizzativa del sistema giudiziario.

Remunerazione

53. - Le regole fondamentali in tema di remunerazione dei giudici professionali devono essere stabilite per legge.

54. - La retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici.

55. - Devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all'indipendenza dei giudici.

Formazione

56. - Deve essere erogata ai giudici una formazione teorica e pratica, iniziale e permanente, integralmente a carico dello Stato. Essa deve ricomprendere la trattazione delle questioni economiche, sociali e culturali relative all'esercizio delle funzioni giudiziarie. L'intensità e la durata di tale formazione devono essere determinate in base alle precedenti esperienze professionali.

57. - Un'autorità indipendente deve garantire, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica, che i programmi di formazione iniziale e permanente soddisfino i requisiti di apertura, competenza professionale e imparzialità connaturali alla funzione giurisdizionale.

Valutazione

58. - Ove le autorità giudiziarie istituiscano sistemi di valutazione dei giudici, questi devono essere basati su criteri oggettivi. Tali criteri devono essere resi pubblici dalla competente autorità giudiziaria. La procedura deve consentire ai giudici di esprimere il proprio punto di vista sulle loro attività e sulla valutazione delle attività stesse, nonché di impugnare la valutazione dinanzi ad un'autorità indipendente o un tribunale.

Capitolo VII - Doveri e responsabilità

Doveri

59. - I giudici devono tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone in uguaglianza, rispettando la loro dignità nello svolgimento dei procedimenti giudiziari.

60. - I giudici devono agire in tutti i casi in maniera indipendente e imparziale, assicurando che sia data equa udienza a tutte le parti e, se del caso, illustrando le questioni procedurali. I giudici devono agire, ed apparire agire, liberi da qualsiasi influenza esterna indebita sui procedimenti giudiziari.

61. - I giudici devono decidere sugli affari loro affidati. Essi devono astenersi dal giudicare o rifiutare di pronunciare se sussistano valide ragioni stabilite per legge, e solo in tal caso.

62. - I giudici devono trattare ogni causa con diligenza ed entro un termine ragionevole.

63. - I giudici devono motivare le sentenze in linguaggio che sia chiaro e comprensibile.

64. - I giudici devono, ove opportuno, incoraggiare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

65. - I giudici devono aggiornarsi con regolarità e ampliare il proprio bagaglio professionale.

Responsabilità e procedimenti disciplinari

66. - L'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave.

67. - Soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi ad un tribunale.

68. - L'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non devono fondare responsabilità penale, tranne che nei casi di dolo.

69. - Può essere promosso procedimento disciplinare nei confronti dei giudici che non ottemperano ai loro doveri in modo efficace e adeguato. Tale procedimento deve svolgersi da parte di un'autorità indipendente o di un tribunale con tutte le garanzie dell'equo processo e deve garantire al giudice il diritto di impugnare la decisione e la sanzione. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate.

70. - I giudici non devono essere personalmente responsabili se una decisione è riformata in tutto o in parte a seguito di impugnazione.

71. - Al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, i giudici rispondono in sede civile, penale e amministrativa come qualsiasi altro cittadino.

Capitolo VIII - Deontologia giudiziaria

72. - Nella loro attività i giudici devono essere guidati da principi deontologici di condotta professionale. Tali principi non solo ricomprendono doveri suscettibili di sanzione disciplinare, ma forniscono anche indicazioni ai giudici sul come comportarsi.

73. - Tali principi devono essere sanciti in codici di etica giudiziaria che debbono ispirare pubblica fiducia nei giudici e nella magistratura. I giudici devono assumere il ruolo principale nella preparazione di tali codici.

74. - I giudici devono poter richiedere pareri su temi deontologici ad un organo nell'ambito della magistratura.

C

CONSIGLIO D'EUROPA
CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI

Magna carta dei giudici (*) (**)

Principi fondamentali

Stato di diritto e giustizia

1. - La magistratura costituisce uno dei tre poteri di ogni Stato democratico. È sua missione garantire la stessa esistenza dello Stato di diritto e assicurare in tal modo un'appropriata applicazione del diritto in maniera imparziale, giusta, equa ed efficace.

Indipendenza dei giudici

2. - L'indipendenza e l'imparzialità del giudice sono precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia.

3. - L'indipendenza del giudice deve essere ordinamentale, funzionale e finanziaria. Essa deve essere garantita rispetto agli altri poteri dello Stato, agli utenti della giustizia, agli altri giudici ed alla società in generale, a mezzo di norme di diritto interno della fonte più elevata. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e salvaguardare l'indipendenza della magistratura.

4. - L'indipendenza del giudice deve essere garantita riguardo all'attività giudiziaria, in particolare nel reclutamento, nella nomina a durata indeterminata sino all'età pensionistica, nelle promozioni, nell'inamovibilità, nella formazione, nell'immunità giudiziaria, nella disciplina, nella remunerazione e nello stanziamento di bilancio della giustizia.

Garanzie di indipendenza

5. - Le decisioni sulla selezione, la nomina e la carriera debbono essere basate su criteri obiettivi determinati dall'organo di tutela dell'indipendenza.

6. - I procedimenti disciplinari debbono essere trattati innanzi ad organo indipendente, con la possibilità di impugnazione innanzi ad un tribunale.

7. - Sulla base di consultazioni con la magistratura, lo Stato deve assicurare le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie all'adeguato funzionamento della giustizia. Il giudice deve beneficiare di una remunerazione e di un sistema previdenziale adeguati e garantiti dalla legge, che lo mettano al riparo da ogni indebita influenza.

8. - La formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere. Essa deve essere organizzata sotto la supervisione della magistratura. La formazione è un importante elemento di garanzia dell'indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell'efficacia del sistema giudiziario.

(*) Presentazione: in occasione del proprio decimo anniversario, il CCJE ha adottato, nel corso dell'undicesima adunanza in *plenum*, una Magna carta dei giudici (principi fondamentali), volta a sintetizzare e codificare le principali conclusioni contenute nei pareri già adottati. Ciascuno dei dodici pareri già emessi dal CCJE all'attenzione del comitato dei ministri del consiglio d'Europa contiene le considerazioni complementari sulle tematiche trattate nel presente testo (v. <www.coe.int/ccje>).

(**) Versione non ufficiale in lingua italiana, condotta sugli originali inglese e francese, a cura di R. SABATO, *Past President* e componente dell'ufficio direttivo del consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), nonché componente del gruppo di lavoro Magna carta (CCJE-MC). «Traduzione italiana della Magna carta dei giudici - CCJE (2010) 3 Final» by Raffaele Sabato is licensed under a Creative Commons Attribution - Non opere derivate 3.0 Unported License.

9. - La magistratura deve essere coinvolta in tutte le decisioni che si riflettono sull'esercizio delle funzioni giudiziarie (organizzazione dei tribunali, procedure, altra legislazione).

10. - Nell'esercizio della giurisdizione, il giudice non può essere destinatario di alcun ordine o istruzione, né sottoposto ad alcuna pressione di gerarchia ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme di diritto.

11. - I giudici debbono assicurare la parità delle armi tra il pubblico ministero e la difesa. Uno statuto di indipendenza dei pubblici ministeri costituisce un'esigenza fondamentale dello Stato di diritto.

12. - I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la missione della magistratura nella società.

Organo di tutela dell'indipendenza

13. - Al fine di garantire l'indipendenza dei giudici, ciascuno Stato deve costituire un Consiglio superiore della magistratura o altro organo specifico, anch'esso indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, munito delle più ampie prerogative per ogni aspetto relativo al loro statuto, nonché all'organizzazione, al funzionamento ed all'immagine delle istituzioni giudiziarie. Il consiglio deve essere composto o esclusivamente di magistrati, o quantomeno di una maggioranza sostanziale di magistrati eletti dai loro pari. Il Consiglio superiore della magistratura è tenuto a rendicontare quanto alle sue attività e alle sue decisioni.

Accesso alla giustizia/trasparenza

14. - La giustizia deve essere trasparente e debbono formare oggetto di pubblicazione informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario.

15. - Il giudice deve adoperarsi per assicurare l'accesso a una soluzione delle controversie rapida, efficace ed a costi ragionevoli; deve contribuire alla promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

16. - Gli atti processuali e i provvedimenti del giudice debbono essere redatti in linguaggio accessibile, semplice e chiaro. Il giudice deve pronunciare sentenze motivate, in pubblico, entro un termine ragionevole, sulla base di un'udienza equa e pubblica. Il giudice deve utilizzare tecniche appropriate di gestione del processo e del carico di lavoro (*case management*).

17. - L'esecuzione dei provvedimenti giudiziari è componente essenziale del diritto al processo equo ed è garanzia dell'efficacia della giustizia.

Deontologia e responsabilità

18. - L'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione.

19. - In ciascun paese le violazioni suscettibili di dar luogo a sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare debbono essere definiti nella legge statutaria di magistratura o di ordinamento giudiziario.

20. - Il giudice deve rispondere penalmente, secondo la legge ordinaria, per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni. A carico del giudice non deve sussistere responsabilità penale per fatti connessi all'esercizio delle funzioni, in caso di violazioni non dolose.

21. - Il rimedio agli errori giudiziari deve essere individuato in un adeguato sistema di impugnazioni. Qualsiasi rimedio per le altre disfunzioni della giustizia dà luogo esclusivamente a responsabilità dello Stato.

22. - Non compete al giudice, eccetto che in caso di dolo, l'essere esposto a qualsiasi responsabilità personale, e ciò neppure a seguito di rivalsa dello Stato.

Tribunali internazionali

23. - I presenti principi trovano applicazione, *mutatis mutandis*, ai giudici dei tribunali europei ed internazionali.

D

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
COMITATO DIRETTIVO CENTRALECodice etico
(adottato in data 7 maggio 1994
con le modificazioni approvate il 13 novembre 2010)*Premessa al testo del 7 maggio 1994*

Il seguente testo del «codice etico» è stato adottato dal comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, a seguito di un'ampia consultazione degli associati, nel termine prescritto dall'art. 58 *bis* d.leg. 29/93 (introdotto dal d.leg. 546/93).

L'Anm, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il profilo dell'eccesso di delega sia sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto di darvi attuazione considerando comunque opportuna l'individuazione delle regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve ispirarsi il loro comportamento.

Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.

L'operata individuazione di norme di comportamento, ispirate all'attuazione dei valori morali fondamentali propri dell'ordinamento della categoria, è inevitabilmente condizionata dall'assetto normativo vigente e dalla ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla discussione delle sezioni locali dell'Anm e la successiva approvazione da parte del comitato direttivo centrale.

Premessa al testo del 13 novembre 2010

Lo scorso 13 novembre 2010 il comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha approvato il nuovo codice etico della magistratura.

È giunto così a compimento il lavoro che, dalla scorsa primavera, ha coinvolto prima un'apposita commissione, scelta in modo da rappresentare le varie sensibilità della magistratura e poi lo stesso comitato direttivo, che in due sedute esclusivamente dedicate ha infine licenziato il testo nella sua definitiva versione.

Il nuovo codice etico aggiorna la figura del magistrato, inserito in una società ormai in continua evoluzione. Ricorda, nella sua premessa, che il magistrato opera al solo fine di conseguire la piena effettività dei diritti delle persone. Ne sottolinea parimenti la responsabilità nel buon andamento del servizio giustizia, ma al contempo ne tutela l'indipendenza sia nei rapporti esterni che nell'ambito dell'autogoverno. Prende significativa posizione sul delicato versante dei rapporti col mondo dell'informazione e soprattutto con le degenerazioni delle comunicazioni di massa. Ribadisce espressamente che, una volta eletto in organismi rappresentativi, il magistrato opera senza vincoli di mandato rispetto agli elettori ovvero ai gruppi associati. Con scrupolo rammenta e indica le condotte del magistrato nei suoi rapporti con gli altri protagonisti del processo.

Il magistrato che viene così disegnato è un soggetto consapevole della sua funzione, attento alle esigenze della collettività e rispettoso dei ruoli, sensibile altresì alle richieste di assoluta trasparenza. Un soggetto, in altre parole, che intende svolgere al meglio il delicato ed alto compito che gli è stato affidato, con

serietà e distacco ma senza nascondersi le difficoltà di operare in un contesto non sempre facile.

Il risultato del lavoro svolto può contribuire a migliorare il nostro paese. Ed è con questa convinzione che viene offerto ai cittadini ed alle istituzioni.

* * *

I. - Le regole generali

Art. 1. - *Valori e principi fondamentali.* Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità.

Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all'esercizio della giurisdizione e ne valorizza il contributo.

Art. 2. - *Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia.* Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone. Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

Art. 3. - *Doveri di operosità e di aggiornamento professionale.* Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.

Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni all'ufficio. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività e partecipando alle iniziative di formazione, anche comuni agli altri operatori del diritto.

Art. 4. - *Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione.* Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, adotta iniziative organizzative che perseguano obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

Art. 5. - *Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali.* Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essi.

Art. 6. - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa.* Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli al-

tri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.

Art. 7. - *Adesione ad associazioni.* Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

II. - *Indipendenza, imparzialità, correttezza*

Art. 8. - *L'indipendenza del magistrato.* Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Nell'espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all'elettorato e ai gruppi associativi.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine. Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale.

Il magistrato continua ad operare con spirito di indipendenza e di imparzialità nello svolgimento di funzioni amministrative. Di esse limita comunque nel tempo la durata.

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

In particolare, fermo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità stabilite dalle normative in materia, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali.

Art. 9. - *L'imparzialità del magistrato.* Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura inoltre che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

Art. 10. - *Obblighi di correttezza del magistrato.* Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

La condotta nell'esercizio delle funzioni

Art. 11. - *La condotta nel processo.* Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicitarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.

Art. 12. - *La condotta del giudice.* Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero — quando non siano indispensabili ai fini della decisione — sui soggetti coinvolti nel processo.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.

Art. 13. - *La condotta del pubblico ministero.* Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.

Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato.

Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.

Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e ne cura opportunamente la promozione.

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.

Art. 14. - *I doveri dei dirigenti.* Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura al meglio l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire.

Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.

Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna. Cura in particolare l'inserimento dei giovani magistrati ai quali assicura un carico di lavoro equo.

Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato.

Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Sollecita pareri e confronti sulle questioni dell'ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati.

Cura l'attuazione del principio del giudice naturale.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell'ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il consiglio giudiziario e con il Csm.

Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.